



DECRETO N. 132 del 30 dicembre 2009

OGGETTO: Ditta DE LUCA SERVIZI S.r.l. sede legale in Via Lotti, 7, Vittorio Veneto (TV), e ubicazione impianto in Via Donatori di sangue, 46, Vittorio Veneto (TV).
Autorizzazione Integrata Ambientale Punto 5.3 dell'Allegato I del D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59.
Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Operazioni D15 e D8 dell'Allegato B e R13 e R12 dell'Allegato C alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006.

IL SEGRETARIO REGIONALE AMBIENTE E TERRITORIO

- (1) VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla Prevenzione e la Riduzione Integrate dell'Inquinamento (IPPC);
- (2) VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i., attuativo della Direttiva 96/61/CE, che abroga il suddetto Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;
- (3) VISTO il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- (4) VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 relativa alle Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti ad AIA;
- (5) VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007;
- (6) VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007;
- (7) CONSIDERATO l'allegato II del D. Lgs 59/2005 recante l'Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale;
- (8) VISTA la legge regionale n. 26 del 16/08/2007 recante "modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "norme per la tutela dell'ambiente", ai fini dell'attuazione del D.lgs. n. 59/2005;
- (9) VISTO il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del 7/06/2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 - 5.2 - 5.3 dell'all. I del D.lgs. 59/2005;
- (10) VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26.05.09 recante "Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.", che sostituisce la precedente DGRV 3826/08;

- (11) VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 3946 del 19/12/2003, "*Ditta De Luca Francesco Srl in comune di Vittorio Veneto. Progetto per la costruzione di uno stabilimento destinato allo stoccaggio dei rifiuti. ...*", con il quale è stata approvata la realizzazione dell'impianto di gestione rifiuti in parola;
- (12) PRESO ATTO che la ditta De Luca Servizi Srl ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi del D.lgs. n. 59/2005 in data 28/05/2007, prot. Reg.le n. 321665/5719 del 6/07/2007, per il punto 5.3 dell'Allegato I del D.lgs. n. 59/2005, per l'impianto sito a Vittorio Veneto (TV), via Donatori di Sangue, 46, e catastalmente censito ai mappali 2265, 2266, 2269, 2260, 2261 del foglio 81 e mappali 669, 670 parte, 664, 665 del foglio 82;
- (13) CONSIDERATO che sulla base della documentazione presentata è stato rilasciato alla ditta De Luca Servizi Srl, il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria con DSRAT n. 196 del 30 ottobre 2007, con scadenza al 31/12/2008, ricognitivo delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti e alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Treviso con DDP n. 342/2007 del 31/05/2007, come modificato dal DDP n. 655/2007 del 22/10/2007;
- (14) PRESO ATTO che in ottemperanza a quanto stabilito nelle Deliberazioni regionali citate, nonché dal DSRAT n. 196/2007, la ditta ha presentato in data 28/01/2008, prot. reg.le n. 55999/5719 del 31/01/2008, la documentazione completa relativa all'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.lgs. n. 59/2005;
- (15) VISTO l'avvio del provvedimento ai sensi degli art. 7 e segg. della Legge 241/1990 e s.m.i., comunicato alla ditta in data 11/04/2008, prot. n. 196295/5719;
- (16) VISTO l'annuncio fatto pubblicare dalla ditta, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.lgs. n. 59/2005, sul quotidiano "la Tribuna di Treviso" in data 26 aprile 2008, come da comunicazione della ditta in data 29/04/2008, prot. reg.le n. 227834/5719 del 30/04/2008;
- (17) PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione di cui al punto precedente, non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati nei termini fissati dall'art. 5, comma 8, del D.lgs. n. 59/2005;
- (18) VISTA la nota del 16/06/2008 (prot. reg.le n. 333680/5719 del 26/06/2008) con la quale la ditta ha comunicato l'installazione del terzo evaporatore, come previsto dal progetto approvato con DGRV n. 3946/2003 sopra citata;
- (19) VISTA la nota del 11/07/2008 (prot. reg.le n. 382883/5719 del 22/07/2008), con la quale la ditta ha richiesto alcune modifiche al provvedimento di AIA-DSRAT n. 196/2007, e, nello specifico:
1. autorizzazione alla miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in deroga all'articolo 187, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006;
 2. innalzamento del limite del COD in ingresso al depuratore biologico;
 3. approvazione modalità di scarico dei serbatoi per lo stoccaggio degli oli minerali;
- (20) VISTA la nota del 16/12/2008 (prot. reg.le n. 691381/5719 del 30/12/2008) con cui la ditta ha presentato il collaudo funzionale relativamente all'installazione del terzo evaporatore (vedi premessa (19)), attestando la capacità di trattamento fino a 90 m³/giorno, come previsto dalla DGRV n. 3946/2003, e chiedendo contestualmente l'adeguamento dei quantitativi di rifiuti trattati;
- (21) CONSIDERATO che la scadenza del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria rilasciato alla ditta De Luca Servizi Srl con DSRAT n. 196 del 30/10/2007 (31/12/2008), è stata prorogata fino al 31/12/2009 con DSRAT n. 163 del 30/12/2008;
- (22) PRESO ATTO della nota della ditta del 25/05/2009 (prot. reg.le n. 287057/5719 del 26/05/2009) con la quale comunica variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. n. 59/2005 in merito alla modifica gestionale dello stoccaggio dei rifiuti di cui al CER 16 01 07* - *filtri dell'olio*;

- (23) PRESO ATTO che la modifica proposta dalla ditta con nota del 25/05/2009 di cui alla precedente premessa 22, non è di tipo sostanziale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n, del D.lgs. 59/2005, in quanto l'applicazione della modalità operativa proposta comporta una riduzione della quantità di rifiuti da avviare a smaltimento;
- (24) VISTI gli esiti della riunione istruttoria tenutasi in data 27/08/2009, presenti i rappresentanti della ditta, della Regione Veneto, della Provincia di Treviso, di ARPAV-DAP Treviso, e trasmessa con nota n. 507870/5719 del 17/09/2009, nella quale sono state discusse, tra l'altro, le varianti proposte dalla ditta di cui alle note del 11/07/2008 e 25/05/2009;
- (25) VISTA la documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 3/11/2009, prot. Reg.le n. 610562/5719 del 3/11/2009 con la quale sono stati presentati i chiarimenti richiesti nel corso della riunione istruttoria del 27/08/2009 in merito alla domanda di aumento della capacità produttiva dell'impianto e dell'aumento del limite del COD in ingresso al depuratore biologico;
- (26) RITENUTO che, in riferimento alle richieste di modifica di cui alla premessa (19):
1. la richiesta relativa alla miscelazione in deroga all'art. 187 del D.lgs n. 152/2006 non è pertinente in quanto la stessa si configura quale parte integrante del trattamento stesso;
 2. la richiesta di innalzamento del limite di COD all'ingresso del depuratore biologico non è accoglibile in quanto, a seguito delle valutazioni effettuate in sede di conferenza istruttoria l'impianto di depurazione biologico installato non è in grado di assorbire i "picchi" di concentrazione di sostanza organica e di portata non essendo provvisto di equalizzazione in testa al processo;
 3. la richiesta approvazione modalità di scarico dei serbatoi è accoglibile: si considera completo lo svuotamento di un serbatoio allorché la rimanenza non superi i 500 kg;
- (27) VISTA inoltre la richiesta della ditta del 5/11/2009, prot. reg.le n. 616781/5719 del 5/11/2009, di inserire tra i codici per cui la ditta effettua la sola operazione di messa in riserva - R13 - per l'invio ad altro impianto autorizzato al recupero anche il codice CER 15 02 02* - assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose, fatti salvi i quantitativi complessivamente autorizzati;
- (28) ACCERATO che la ditta è "concessionario" del Consorzio Obbligatorio Oli Usati (di seguito COOU) per la raccolta degli oli usati;
- (29) VISTA la "memoria tecnica" datata 20/01/2009 con la quale il COOU ha fornito una descrizione della propria attività, indicando inoltre un elenco di codici CER che, a seguito di miscelazione presso i concessionari COOU, dovranno essere ottenuti dalle miscele;
- (30) VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta il 3/11/2009 (premissa 24);
- (31) VISTA la comunicazione della Provincia di Treviso n. 127461 del 17/12/2009 (prot. Reg.le n. 705774/5719 del 18/12/2009), trasmessa anche alla ditta, con la quale esprime parere positivo al Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta, subordinatamente all'integrazione da parte della ditta in conformità a quanto riportato nella nota stessa;
- (32) VISTA la comunicazione ARPAV DAP Treviso n. 155936 del 10/12/2009 (prot. Reg.le n. 713648/5719 del 23/12/2009), trasmessa anche alla ditta, con la quale esprime parere favorevole al Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta, subordinatamente all'integrazione dello stesso secondo quanto riportato nella nota stessa;
- (33) VISTA la nota della ditta del 4/12/2009, prot. reg.le n. 616781/5719 del 5/11/2009, con la quale comunica di avere ottenuto il Parere Favorevole da parte dei Vigili del Fuoco di Treviso, allegando la versione aggiornata del Piano di Emergenza come richiesto dal provvedimento rilasciato dalla Provincia di Treviso DDP n. 655/2007, art. 1, lett. b.I e b.III, nonché una nuova procedura gestionale per quanto riguarda i rifiuti di cui al CER 200125;

- (34) VISTO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del DLgs n. 59/2005, ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere, tra l'altro, l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;
- (35) RITENUTO che le garanzie finanziarie previste, in sintonia con quanto stabilito dalla L.R. n. 26/2007, art. 1, in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), relativamente alla specifica competenza in materia di controllo preventivo, debbano essere presentate alla Provincia di Treviso, competente per territorio, che è tenuta a verificarne la conformità, e debbano essere accese a favore della medesima amministrazione provinciale;
- (36) PRESO ATTO che la ditta in oggetto risulta essere certificata UNI EN ISO 14001:2004, certificato n. 11049/I, con validità dal 21/07/2006 al 15/07/2012, per il sito di produzione in parola;
- (37) PRESO ATTO infine che la ditta ha versato gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26/05/2009, e che è in corso la verifica degli importi versati da parte degli uffici competenti;
- (38) RITENUTO pertanto di rilasciare, in base alla documentazione presentata dalla ditta e da quella acquisita dall'Autorità competente durante l'espletamento della fase istruttoria, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta De Luca Servizi Srl, per l'attività prevista dal D.lgs. 18.02.2005, n. 59, nell'allegato I, al punto 5.3, per un periodo di anni 6 come previsto dall'articolo 9 del DLgs n. 59/2005, e quindi fino al 31/12/2015, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo;

DECRETA

1. Alla Ditta DE LUCA SERVIZI S.r.l. sede legale in Via Lotti, 7, Vittorio Veneto (TV), cod. fisc. e P.IVA 02411760263, è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto ubicato a Vittorio Veneto, via Donatori di Sangue, 46, e catastalmente censito ai mappali n. 2265, 2266, 2269, 2260, 2261 del foglio 81 e n. 669, 670 parte, 664, 665 del foglio 82 del censuario di Vittorio Veneto, per le attività individuate dal D.lgs. n. 59/2005 allegato I, individuata al punto 5.3.
2. Ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs. n. 59/2005, preso atto che la ditta risulta essere certificata ISO 14.000, la presente Autorizzazione è rilasciata per un periodo di anni 6, e pertanto fino al 31/12/2015.
 - 2.1. Per l'eventuale rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il gestore, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 del D.lgs. n. 59/2005, dovrà presentare istanza, corredata di una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 59/2005, almeno sei mesi prima della scadenza della medesima autorizzazione.
 - 2.2. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14.000, la validità della presente Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 5 (cinque) anni a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento.
 - 2.3. La ditta è tenuta a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso e ad ARPAV-DAP Treviso, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14.000 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi successivi alla scadenza della stessa; la ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto e alla Provincia di Treviso di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione.
3. Ai sensi dell'articolo 5 comma 14 del D.lgs. 59/2005, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - 3.1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V, Titolo I, del D.lgs. 152/2006;
 - 3.2. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 210 del D.lgs. 152/2006 (per le operazioni degli Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 successivamente specificate);
 - 3.3. Autorizzazione alla gestione dell'impianto di depurazione biologico annesso all'impianto di recupero di rifiuti e relativo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale denominato "Canna Quadra" ai sensi della parte III sezione II del D.lgs. n. 152/2006;

4. La ditta è autorizzata a gestire presso l'impianto oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Le operazioni di cui al successivo punto 5 potranno essere eseguite sui rifiuti secondo le tabelle di cui all'Allegato A.
5. Le attività, con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006, che potranno essere svolte presso l'impianto nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto 8 sono le seguenti:
- 5.1. attività di stoccaggio (D15-R13) ed eventuale accorpamento di carichi con il medesimo codice CER (D14-R12); i rifiuti sui quali si effettua il mero stoccaggio ovvero si effettua l'accorpamento di rifiuti con il medesimo codice CER, mantengono il codice CER di origine; l'operazione D15 è consentita sui soli rifiuti non pericolosi espressamente individuati in Allegato A;
 - 5.2. deposito Preliminare (D15) e Messa in riserva (R13) dei rifiuti prodotti dalla ditta;
 - 5.3. operazione di trattamento delle emulsioni oleose (R12-distillazione) per l'ottenimento di una frazione "arricchita" da avviare ad altri impianti per il recupero finale e una frazione "distillata" da inviare all'operazione di cui al successivo punto 5.4;
 - 5.4. operazione di Trattamento Biologico (D8) della frazione *distillata* di cui al precedente punto 5.3 e delle acque di prima pioggia dilavanti il piazzale;
 - 5.5. operazione di miscelazione di rifiuti destinati al recupero presso altri impianti, fermo restando il divieto di cui all'articolo 187 del D.lgs. n. 152/2006 (R12);
 - 5.6. raccolta dell'olio motore fuoriuscito dai filtri dell'olio depositati nei cassoni di stoccaggio di cui al CER 160107*; i filtri dell'olio mantengono il codice CER di origine; l'olio raccolto assume codice CER 130208* (R12);

Nello spazio annotazioni del registro di cui all'articolo 190 del D.lgs. n. 152/2006, dovrà essere data evidenza della specifica operazione di recupero o smaltimento effettuata sul rifiuto, con esplicito riferimento alle operazioni descritte al presente punto.

6. Le quantità di rifiuti gestiti presso l'impianto sono le seguenti:
- 6.1. quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto di cui all'operazione R13 dell'allegato C e D15 dell'allegato B e alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006: 530,5 t complessive di rifiuti anche tutti pericolosi, così suddivise:
 - 6.1.1. 283,5 t, stoccaggio funzionale al trattamento presso l'impianto;
 - 6.1.2. 247 t, stoccaggio di rifiuti destinati ad altro impianto.
 - 6.2. quantità massima di rifiuti gestibili presso l'impianto:
 - 6.2.1. 40 t/giorno di rifiuti in ingresso come deposito preliminare D15;
 - 6.2.2. 90 m³/giorno per l'attività di distillazione R12;
 - 6.2.3. 76 m³/giorno per l'attività di trattamento biologico D8;
 - 6.2.4. 94,5 t per l'attività di miscelazione di rifiuti destinati al recupero R12.
7. I rifiuti in ingresso in impianto potranno essere ricevuti esclusivamente accompagnati da specifica OMOLOGA del rifiuto, che può essere costituita anche da certificazione analitica. Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario del rifiuto.

L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla ditta.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici CER residuali xx.xx.99. Per tali rifiuti, fermo restando quanto riportato al precedente periodo, deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi



spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di là della descrizione "rifiuti non specificati altrimenti" associata ai citati codici generici in base al CER

8. L'impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall'articolo 178 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 8.1. presso l'impianto sono vietate procedure di miscelazione di rifiuti pericolosi appartenenti a diverse categorie di cui all'allegato G alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, come stabilito dall'art. 187, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006;
 - 8.2. le operazioni di miscelazione di rifiuti non in deroga all'articolo 187, devono avvenire con le seguenti modalità:
 - 8.2.1. per ogni miscelazione dei rifiuti pericolosi appartenenti alla stessa categoria di cui all'allegato G alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, il tecnico responsabile dovrà comunque verificare e attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione. Ciascun'attestazione, numerata e datata progressivamente, dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;
 - 8.2.2. le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la completa responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto;
 - 8.2.3. in ogni caso, dalle registrazioni sul registro di carico e scarico si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
 - 8.2.4. l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i rifiuti che compongono la miscela stessa, intesi come codice CER e caratteristiche dei rifiuti stessi;
 - 8.2.5. il codice identificativo dei rifiuti destinati allo smaltimento o recupero, originatisi dalle operazioni di miscelazione, dovrà essere individuato tra quelli di cui al capitolo 19, dell'Allegato D, alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006;
 - 8.2.6. in deroga a quanto stabilito dal precedente punto 8.2.5, ai rifiuti contrassegnati con la dicitura "COOU" di cui all'Allegato A – Tabella 1, quando miscelati tra loro per essere avviati ad impianti della filiera del COOU, potrà essere assegnato il codice CER 13.02.08*;
 - 8.3. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
 - 8.4. ogni singola partita di rifiuti presa in carico, non può essere tenuta in condizioni di deposito preliminare (D15) o di messa in riserva (R13) per periodi superiori a un anno;
 - 8.5. ogni singola partita di rifiuti prodotta dalla ditta, non può essere tenuta in condizioni di deposito preliminare (D15) o di messa in riserva (R13) per periodi superiori a un anno;
 - 8.6. tutti i serbatoi fissi e tutti i box e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento alla planimetria di cui all'Allegato B, tramite idonea cartellonistica che deve essere sempre leggibile in maniera chiara e senza possibilità di fraintendimenti;
 - 8.7. le diverse sezioni impiantistiche e i relativi dispositivi ed attuatori (rubinetti, valvole, interruttori, leve e tubazioni) devono essere contraddistinti mediante idonea segnaletica, tale da consentire l'immediata identificazione e di comprenderne la funzione;
 - 8.8. deve essere sempre presente in impianto idonea cartellonistica al fine di identificare in maniera univoca la tipologia e la partita di rifiuto presente nelle apposite aree di stoccaggio/lavorazione e all'interno dei cassoni, delle cisterne e nei contenitori utilizzati dalla ditta;
 - 8.9. le modalità di registrazione dei rifiuti liquidi stoccati nei serbatoi devono essere tali da consentire, in ogni momento, di conoscere il codice di identificazione dei rifiuti componenti la miscela nonché le caratteristiche chimiche e la loro provenienza;
 - 8.10. deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente in impianto mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni di cui al precedente punto 8.9 in cui ogni partita è stoccata;

- 8.11. deve essere sempre garantita all'interno dell'impianto una adeguata viabilità che permetta il raggiungimento di tutte le zone del medesimo, ottimizzi le condizioni di sicurezza ed agevoli i controlli da parte delle Autorità competenti;
- 8.12. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. In particolare i rifiuti conferiti in fusti devono essere posti su bancali e detti bancali accatastati in non più di due file sovrapposte. Dovrà essere garantita la facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi, nonché, in caso di emergenza, una rapida evacuazione di persone e, ove necessario, rifiuti;
- 8.13. in ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppi di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- 8.14. ogni sezione impiantistica deve essere sottoposta ad adeguata pulizia in modo tale da evitare il contatto tra sostanze chimiche incompatibili e il verificarsi di reazioni chimiche incontrollate;
- 8.15. non devono essere depositati rifiuti all'esterno delle aree coperte ed il piazzale deve essere pulito; sul piazzale esterno possono essere stoccati esclusivamente cassoni e contenitori vuoti e puliti;
- 8.16. il quantitativo massimo complessivamente stoccato di rifiuti di cui ai CER 150202*, 160119* e 150106, non può in ogni caso superare le 9 t;
- 8.17. lo stoccaggio del rifiuto con codice CER 200125 deve essere effettuato nel serbatoio S10, che deve essere isolato dal resto dell'impianto. L'eventuale rimozione del sigillo dalle valvole di raccordo deve essere supportata da relazione tecnica che ne attesti l'inderogabile necessità e deve essere tempestivamente comunicata agli organi preposti al controllo;
- 8.18. i contenitori mobili di rifiuto con codice CER 200125 destinati ad essere svuotati nel serbatoio S10, devono essere prestoccati in cassone stagno posto sopra la platea in calcestruzzo interna al capannone; per tale fase di prestoccaggio è consentito, un solo cassone;
- 8.19. l'operazione R12-miscelazione deve avvenire esclusivamente all'interno dei serbatoi S6, S7, S8 e deve rispettare quanto di seguito indicato:
- 8.19.1. i serbatoi S6, S7, S8, utilizzati per l'attività di miscelazione di rifiuti R12, devono essere isolati dal resto dell'impianto già autorizzato, ove si effettuano le operazioni di trattamento delle emulsioni oleose, tramite sigillatura delle valvole di raccordo. L'eventuale rimozione dei sigilli dalle valvole di raccordo deve essere supportata da relazione tecnica che ne attesti l'inderogabile necessità e deve essere tempestivamente comunicata agli organi preposti al controllo;
- 8.19.2. i contenitori mobili dei rifiuti in attesa di essere svuotati nei serbatoi S6, S7 ed S8, devono essere prestoccati in cassone stagno posto sopra la platea in calcestruzzo interna al capannone; per tale fase di prestoccaggio è consentito un solo cassone. Tali contenitori, sino a che non verranno svuotati nei serbatoi S6-S7-S8, devono essere classificati come in R13 e quindi da considerare nel calcolo dei quantitativi di cui al precedente punto 6;
- 8.20. la ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui al progetto approvato dalla DGRV n. 3946 del 19/12/2003, e come integrato con DDP n. 655 del 22/10/2007;
9. Ai sensi dell'articolo 5 comma 14 del D.lgs. n. 59/2005, il presente provvedimento costituisce autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V titolo I del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per il punto di emissione indicato nella planimetria **Allegato B** con il numero E1 fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 9.1. la ditta deve rispettare i seguenti limiti di emissione in atmosfera:

Parametro	Unità di Misura	Valore Limite
Composti Organici Volatili	mgC/Nm ³	50
Composti inorganici del Cloro (espressi come Acido Cloridrico)	mg/Nm ³	30
Ammoniaca	mg/Nm ³	30

- 9.2. la sostituzione del carbone attivo dell'impianto di abbattimento, deve essere effettuata nel momento in cui il peso del carbone attivo raggiunga un incremento di peso del 10% rispetto al peso del carbone attivo al momento dell'acquisto. L'incremento di peso dovrà essere verificato mensilmente. Le verifiche del peso e gli interventi di sostituzione del carbone attivo dovranno essere registrati nel registro di cui al successivo punto 9.6;
 - 9.3. l'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti dall'autorizzazione;
 - 9.4. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
 - 9.5. le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
 - 9.6. dovrà essere tenuto in impianto apposito quaderno di manutenzione in cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento;
 - 9.7. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati;
 - 9.8. il camino deve essere dotato di presa per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, secondo i dettagli costruttivi riportati nell'elaborato STANDARDIZZAZIONE DELLE METODOLOGIE OPERATIVE PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA del 2009, aggiornato al 08/05/2009, e pubblicato nel sito internet della Provincia di Treviso. Le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro e rese sempre accessibili alle autorità preposte al controllo;
 - 9.9. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al successivo punto 12 del presente provvedimento, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo.
10. Ai sensi dell'articolo 5 comma 14 del D.lgs. n. 59/2005, il presente provvedimento costituisce autorizzazione allo scarico ai sensi della parte III sezione II del D.lgs. n. 152/2006 nel fossato tombato denominato "*Canna Quadra*" attraverso il punto di emissione indicato nella planimetria di cui all'**Allegato B** delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione. La ditta deve gestire l'impianto di depurazione ed il relativo scarico delle acque reflue industriali alle seguenti condizioni:
- 10.1. lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;
 - 10.2. i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 152/2006;
 - 10.3. lo scarico deve essere sempre accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con una capacità di almeno 50 l e comunque idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore;
 - 10.4. il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di depurazione vanno effettuate regolarmente e ad impianto fermo. In particolare la vasca di decantazione deve essere mantenuta in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi possa pregiudicare l'efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato nel quaderno di manutenzione di cui all'art. 28 della L.R. n. 3/2000. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte ad evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo;
 - 10.5. i reflui, derivanti dalla distillazione, e trattati nell'impianto di depurazione, devono rispettare i seguenti limiti:

- 10.5.1. COD minore o uguale a 1.850 mg/l;
10.5.2. portata minore o uguale a 76 mc/g;
- 10.6. è vietato immettere nell'impianto di depurazione reflui diversi da quelli autorizzati;
- 10.7. qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di depurazione deve essere immediatamente comunicata agli organi preposti al controllo;
- 10.8. la ditta è tenuta a provvedere al contenimento dei grassi in depurazione in modo tale che gli stessi non giungano al comparto di filtrazione e/o allo scarico; in particolare modo la separazione dei grassi deve avvenire in modo completo almeno al sedimentatore;
- 10.9. il pozzetto d'ispezione relativo alle acque di seconda pioggia provenienti dallo stabilimento, posto esternamente al capannone ed in vicinanza al pozzetto d'ispezione delle acque reflue produttive, deve essere dotato di lucchetto per evitare immissioni abusive nella rete di scarico delle acque meteoriche;
- 10.10. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al successivo punto 12 del presente provvedimento, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo
11. La ditta deve operare secondo il Lay-Out impiantistico di cui alla planimetria presentata con nota datata 3/11/2009 , **Allegato B** al presente decreto di cui costituisce parte integrante; ogni modifica di tale elaborato dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Scrivente Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del D.lgs. n. 59/2005.
12. Per quanto riguarda i controlli e i monitoraggi ambientali la Ditta dovrà attenersi al Monitoraggio e Controllo (PMC) presentato, cui hanno dato parere positivo ARPAV-DAP Treviso e Provincia di Treviso con le note citate in premessa;
- 12.1. la ditta, entro il 31/03/2010, dovrà presentare alla Regione Veneto, ARPAV DAP Treviso e Provincia di Treviso, un nuovo elaborato aggiornato, che recepisca le osservazioni fatte dalla Provincia di Treviso e dall'ARPAV-DAP Treviso in merito al PMC nelle note citate alle premesse 31 e 32;
- 12.2. la ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, Provincia di Treviso e ARPAV-DAP Treviso ogni eventuale variazione non sostanziale del PMC comprese quelle derivanti dall'utilizzo di sistemi di gestione ambientale in sostituzione del programma stesso;
- 12.3. la ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso ed al Dipartimento ARPAV Provinciale di Treviso ogni variazione del PMC; ogni variazione di tipo sostanziale al PMC, compreso l'elaborato di cui al precedente punto 12.1, è soggetta a presa d'atto formale da parte di questa Amministrazione, sentiti i pareri della Provincia di Treviso e di ARPAV-DAP di Treviso;
13. La ditta deve dare tempestiva comunicazione alla Regione Veneto, Provincia di Treviso, ARPAV-DAP Treviso, e al Comune di Vittorio Veneto, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lett. c), del D.lgs. 59/2005.
14. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del comune di Vittorio Veneto (DPCM 14 novembre 1997).
15. Entro il 31/03/2010 la ditta dovrà prestare a favore della Provincia di Treviso le garanzie finanziarie per l'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, che è tenuta a verificarne la conformità, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2528 del 14.07.1999, e con le modalità stabilite dalla Provincia di Treviso.
- 15.1. La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento va comunque effettuata secondo una delle seguenti modalità:
- 15.1.1. fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di credito;
- 15.1.2. polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del "ramo cauzioni", ai sensi del Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il "ramo cauzioni" o il "ramo crediti". Sono esclusi altri soggetti, diversi da quelli di cui ai punti sopra riportati, ivi compresi gli

intermediari finanziari e le società di intermediazione finanziaria. In ogni caso, sono ammesse alla presentazione di polizze fidejussorie assicurative le Società di assicurazione autorizzate a costituire cauzioni a garanzia verso lo Stato ed altri Enti pubblici ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche e integrazioni. Le polizze fidejussorie, tra l'altro, dovranno prevedere che lo svincolo avvenga su esplicita richiesta dell'ente garantito. La durata della fideiussione dovrà avere una validità di almeno sei mesi dopo la scadenza della presente autorizzazione integrata ambientale di cui al precedente punto 2; la Provincia di Treviso potrà chiedere l'escussione delle fideiussioni fino a sei mesi dopo la scadenza della validità delle garanzie finanziarie prestate;

- 15.2. La ditta dovrà presentare alla Provincia di Treviso copia della polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento come previsto dalla DGRV n. 2528/99 e s.m.i. per attestazione dell'avvenuto adempimento. Entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza annuale di tale polizza, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Treviso copia del relativo rinnovo.
- 15.3. Gli importi delle garanzie finanziarie previste dalla DGRV 2528/99 sono ridotti del quaranta per cento ai sensi dell'articolo 210, comma 3, lettera h), del D.lgs. n. 152/2006, in forza della certificazione in essere UNI EN-ISO 14001:2004; L'entità dell'importo delle garanzie finanziarie prestate è subordinata alla riconferma della validità della certificazione UNI EN-ISO 14001:2004. In caso di mancata riconferma, l'importo delle garanzie finanziarie dovrà essere adeguato entro i successivi 60 giorni. La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente tutte le eventuali variazioni delle certificazioni
16. In caso di chiusura dell'impianto in vigenza della presente autorizzazione tutti i rifiuti presenti presso l'impianto dovranno essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero, nonché procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.
17. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 59/2005, ARPAV effettuerà nell'arco di durata dell'autorizzazione integrata ambientale due controlli istituzionali, di cui uno anche analitico.
18. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
19. Il presente decreto revoca i precedenti provvedimenti regionali:
 - 19.1. DSRAT n. 196 del 30 ottobre 2007;
 - 19.2. DSRAT n. 163 del 30 dicembre 2008.
20. Sono allegati al presente provvedimento:
 - 20.1. **Allegato A:** elenco dei rifiuti conferibili secondo codice CER di cui al punto 4 e indicazione delle attività consentite con riferimento al punto 5 del presente provvedimento;
 - 20.2. **Allegato B:** Planimetria Generale Impianto;
21. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta De Luca Servizi Srl, al Comune di Vittorio Veneto, alla Provincia di Treviso, ad ARPAV-DAP Treviso, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
22. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa".

Attesto che la presente copia, composta di n° 10 (dieci) fogli, è conforme all'originale conservato agli atti.

+ 3 (tre) Allegato A
+ 2 (due) Allegato B

Venezia, 31 DIC 2009

IL SEGRETARIO REGIONALE
AMBIENTE E TERRITORIO
Ing. Roberto Casarin

FIRMATO

UNITÀ COMPLESSA TUTELA ATMOSFERE
REGIONALE

Grandi

Roberto Casarin



10/10





Allegato A al Decreto n. 132 del 30 dicembre 2009 pag. 1/3

De Luca Servizi Srl – Impianto di Vittorio Veneto (TV), via Donatori di Sangue, 46.

Tabella 1: Elenco codici CER conferibili all'impianto e attività consentite:

CER	Descrizione Rifiuto ed eventuali prescrizioni	Punto	Punto	Punto	Punto
		5.1 R13 D15 Puro	5.1 R13 Funz. R12	5.3 R12	5.5 R12 Mn.
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA				
11 01	rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)				
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose		R13	x	
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	D15	R13	x	
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose		R13	x	
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA				
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche				
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	R13			
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)		R13		x COOU
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)		R13		x COOU
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni		R13	x	
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni		R13	x	x
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili		R13		x COOU
12 03	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)				
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio		R13	x	
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore		R13	x	
13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)				
13 01	scarti di oli per circuiti idraulici				
13 01 04*	emulsioni clorurate		R13	x	
13 01 05*	emulsioni non clorurate		R13	x	
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati		R13		x COOU
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati		R13		x COOU
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici		R13		x COOU
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili		R13		x COOU
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici		R13		x COOU
13 02	scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti				
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati		R13		x COOU
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		R13		x COOU
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione		R13		x COOU
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile		R13		x COOU
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione		R13		x COOU
13 03	oli isolanti e termoconduttori di scarto				
13 03 06*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01		R13		x COOU
13 03 07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati		R13		x COOU
13 03 08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori		R13		x COOU
13 03 09*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili		R13		x COOU
13 03 10*	altri oli isolanti e termoconduttori		R13		x COOU
13 05	prodotti di separazione olio/acqua				
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua		R13		x COOU
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua		R13	x	
13 07	rifiuti di carburanti liquidi				
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel	R13			
13 07 02*	petrolio	R13			
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)	R13			
13 08	rifiuti di oli non specificati altrimenti				
13 08 02*	altre emulsioni		R13	x	
13 08 99*	rifiuti non specificati altrimenti		R13		x
14	SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08)				
14 06	solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto				
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi	R13			
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)				
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)				
15 01 02	imballaggi in plastica	R13			
15 01 04	imballaggi metallici	R13			
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R13			

CER	Descrizione Rifiuto ed eventuali prescrizioni	Punto 5.1	Punto 5.1	Punto 5.3	Punto 5.5
		R13 D15 Puro	R13 Funz. R12	R12	R12 Mix.
15 02	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi				
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	R13			
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO				
16 01	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)				
16 01 03	pneumatici fuori uso	R13			
16 01 07*	filtri dell'olio	R13 + R12 Punto 5.6			
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	R13			
16 01 17	metalli ferrosi	R13			
16 01 19	plastica	R13			
16 01 20	vetro	R13			
16 06	batterie ed accumulatori				
16 06 01*	batterie al piombo	R13			
16 07	rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)				
16 07 08*	rifiuti contenenti olio		R13	x	
16 10	rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito				
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose <i>Prescrizione: costituiti solo da soluzioni/miscele di acqua e oli</i>		R13	x	
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 <i>Prescrizione: costituiti solo da soluzioni/miscele di acqua e oli</i>	D15	R13	x	
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	R13			
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	R13			
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)				
17 04	metalli (incluse le loro leghe)				
17 04 05	ferro e acciaio	R13			
17 05	terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio				
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R13			
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE				
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti				
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	R13			
19 09	rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale				
19 09 04	carbone attivo esaurito	R13			
19 13	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda				
19 13 07*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose. <i>Prescrizione: costituiti solo da soluzioni/miscele di acqua e oli</i>		R13	x	
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 <i>Prescrizione: costituiti solo da soluzioni/miscele di acqua e oli</i>		x	x	
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA				
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)				
20 01 25	oli e grassi commestibili	R13			
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25		R13		x COOU
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R13			

Tabella 2: Prescrizioni per lo stoccaggio – R13 Puro

CER	Quantitativo massimo stoccabile (t)	Prescrizioni per lo stoccaggio
12 01 02	2	Big-bag / fusti posti in scaffalatura – in area B – PRESTOCCAGGIO dell'Allegato B
13 07 01*	8	imballi a tenuta stagna posti in cassoni scarrabili su platea in calcestruzzo all'interno del capannone
13 07 02*		
13 07 03*		
14 06 03*		
16 01 19		
16 01 03*	8	in cassoni scarrabili posti su platea in calcestruzzo all'interno del capannone
16 10 04	8	
19 08 10*	8	
15 01 02	4	
15 01 04	10	
15 01 06	4	
16 01 03	10	
16 01 07*	30	
16 01 17	10	
16 01 20	15	
17 04 05	15	imballi a tenuta stagna posti in scaffalatura - in area B – PRESTOCCAGGIO dell'Allegato B
17 05 04	15	
16 01 12	1	Serbatoio S10
19 09 04	2,5	
20 01 25	31,5	Contenitori a tenuta, acido resistenti con sistema contenimento spanti
20 01 33*	60	
16 06 01*		
TOTALE	247	

